

**STATUTO DELLA**  
**"FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE"**  
**FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

**ARTICOLO 1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE", con sede nel Comune di Cesenatico, in viale A. Vespucci 2.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito delle Fondazioni disciplinate dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopi di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione nasce dalla volontà dei Fondatori della Fondazione Centro Ricerche Marine.

**ARTICOLO 2 - Finalità**

La Fondazione ha come oggetto sociale:

- a) lo studio, la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico, il monitoraggio, le analisi e i controlli igienico sanitari concernenti i problemi connessi all'ambiente marino ed alle sue risorse nonché lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione e all'attuazione di iniziative, mostre, convegni e seminari inerenti lo studio dell'ambiente marino in tutte le sue articolazioni ecologiche, economiche, culturali e storiche;
- b) lo svolgimento di attività di alta formazione tecnologica nei settori sopra menzionati al punto a);
- c) la realizzazione di attività finalizzate alla tutela del mare e delle sue risorse, anche attraverso corsi di formazione e programmi di educazione ambientale.
- d) l'istituzione di riconoscimenti e premi a favore di studiosi e di istituzioni scientifiche e divulgative, di amministrazioni pubbliche e di soggetti operanti nelle discipline attinenti alle scienze ambientali ed al governo integrato del territorio.

In particolare la Fondazione effettua ricerche e studi, anche su commissione, per quanto riguarda l'inquinamento delle acque ed i problemi igienico-sanitari, ambientali e socio economici connessi all'uso del mare e delle sue risorse (pesca e acquacoltura) da parte dell'uomo.

La Fondazione può inoltre svolgere analoghe attività su acque interne e di transizione.

Alle attività formativo-didattiche e di ricerca e studio della Fondazione possono concorrere il Corso di Laurea in Acquacoltura ed igiene delle produzioni ittiche e altre strutture didattiche e di ricerca dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ed altri atenei o istituti di ricerca pubblici o privati purché vocati e interessati ai settori di cui ai commi precedenti, nonché l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPAE) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER).

Tali rapporti saranno regolati da apposite convenzioni.

**ARTICOLO 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dei suoi scopi, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e

senza pretesa alcuna di esaustività può:

- porre in essere convenzioni con Enti, Dipartimenti e Istituti, anche universitari, sia italiani che esteri;
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la gestione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Banche, Società, concedendo le opportune garanzie;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, consorzi, raggruppamenti di imprese, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- erogare premi e concedere borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori dei settori di riferimento;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

#### **ARTICOLO 4 - Vigilanza**

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e delle leggi speciali in materia tempo per tempo vigenti.

#### **ARTICOLO 5 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione composto dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dai beni esistenti al momento della costituzione, ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa;
- dalle elargizioni da parte di Enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al Fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati.

#### **ARTICOLO 6 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, dalla Unione

Europea, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici e privati;

- dai contributi dei Fondatori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare annualmente contributi a carico dei Fondatori, da imputare al fondo di gestione, sulla base del programma triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 11.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi la necessità di contributi di cui al secondo comma a carico dei Fondatori, la relativa determinazione deve tenere conto delle dimensioni e della capacità contributiva dei medesimi, nonché delle eventuali limitazioni normative alla contribuzione.

Il contributo a carico dei Fondatori di cui al secondo comma non potrà essere superiore, per ciascun Fondatore, alla entità di partecipazione al patrimonio della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **ARTICOLO 7 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio successivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e il bilancio economico di previsione devono essere trasmessi ai Fondatori accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo, almeno 10 giorni prima della data in cui si terrà l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Copia del bilancio di esercizio, deve essere depositata nei modi di legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ARTICOLO 8 - Membri della Fondazione**

In considerazione dell'intervento costitutivo della Fondazione e dell'impegno assunto fin dalla sua nascita, sono Fondatori promotori i fondatori delle Fondazioni Centro Ricerche Marine e CerviaAmbiente.

Possono divenire Fondatori gli enti o altri soggetti pubblici e privati che, accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, contribuiscano al Fondo di dotazione e di gestione in misura significativa nelle forme e nella misura determinata dai Fondatori promotori nell'atto di nomina.

La nomina di nuovi fondatori viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere, da esprimersi in forma scritta, dei Fondatori promotori. Tale nomina sarà comunque comunicata in occasione della prima Assemblea dei Fondatori.

E' in facoltà dei Fondatori, non partecipare per un periodo determinato al fondo di gestione di cui all'art.6, previa comunicazione da far pervenire almeno 6 (sei) mesi prima della predisposizione del bilancio preventivo annuale da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per il periodo di mancata partecipazione al fondo di gestione, il Fondatore dovrà astenersi dalla partecipazione alla Fondazione e dei relativi organi. Restano comunque in carica, sino alla scadenza del mandato, i componenti degli organi della Fondazione alla cui designazione/nomina abbia contribuito il Fondatore.

#### **ARTICOLO 9 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- 1) l'Assemblea dei Fondatori composta da Fondatori promotori e Fondatori;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo;

#### **ARTICOLO 10 - Assemblea**

Per lo svolgimento delle loro funzioni, i Fondatori si riuniscono in assemblea, rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. L'Assemblea dei Fondatori è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione, o qualora lo richieda un numero di Fondatori previsto dal Codice Civile.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Fondatori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed a questo statuto, obbligano tutti i Fondatori.

Le assemblee sono tenute di regola nel Comune dove ha sede la Fondazione, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

L'Assemblea, può inoltre essere convocata a cura dell'Organo Amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso da inviarsi ai Fondatori con raccomandata A.R., posta elettronica certificata o lettera consegnata brevi manu e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonchè l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Sono valide le assemblee totalitarie, anche in assenza di formale convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze di cui

dovrà essere dato conto nella relazione degli amministratori.

La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Fondazione e, in caso di assenza od impedimento, al Vice Presidente e, in subordine, al Consigliere anziano.

Nel caso di assenza o impedimento di tutti costoro, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta il Presidente fra i presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un segretario e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei alla compagine sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera in forma palese con le presenze e le maggioranze di cui all'art.21 del Codice Civile.

Ai membri della Fondazione spetta un voto a testa.

Compete all'Assemblea deliberare in merito alla:

- nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e, fra questi, del Presidente, eventualmente del Vicepresidente, come previsto dall'articolo 11 del presente Statuto, e relativa determinazione di eventuali compensi e rimborsi spese per l'intera durata del loro mandato;
- nomina e revoca per giusta causa dell'Organo di Controllo, e relativa determinazione dell'eventuale compenso per l'intero mandato, come previsto dall'art. 15 del presente Statuto;
- approvazione del bilancio preventivo annuale, triennale e del consuntivo;
- approvazione dei regolamenti della Fondazione. Tale competenza può essere delegata al Consiglio di Amministrazione;
- attribuzione di eventuali deleghe al Consiglio di Amministrazione.

Compete ai soli Fondatori promotori, riuniti in apposita Assemblea, deliberare, con le maggioranze di cui ai commi 2° e 3° dell'art.21 del Codice Civile, in merito a:

- scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, previa proposta del Consiglio di Amministrazione;
- approvazione di eventuali modifiche allo statuto della Fondazione, proposte dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 11 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da N° 5 membri, tra cui il Presidente, nominati dai Fondatori.

Deve far parte del Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti fra persone in

possesto dei requisiti di onorabilità ed esperienza, come previsto dalla Legge Regionale 27 Maggio 1994, n. 24, art. 3, della Regione Emilia Romagna, e successive modifiche ed integrazioni, e restano in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, prima della scadenza del mandato.

I membri del Consiglio sono rinnovabili.

In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia alla carica della maggioranza dei membri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla prima Assemblea successiva.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare provvede:

- a) a stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e. 3;
- b) ad approvare il programma triennale delle attività e relativi aggiornamenti annuali;
- c) a predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- d) ad approvare, su delega dell'Assemblea dei Fondatori, i regolamenti interni della Fondazione;
- e) a proporre ai Fondatori promotori eventuali modifiche statutarie;
- f) a deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, contributi nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- g) a nominare e revocare eventuali Direttori, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o per categorie di affari, fissandone poteri e compensi;
- h) a proporre ai Fondatori promotori lo scioglimento della Fondazione e relativa devoluzione del patrimonio;
- i) a nominare, tra i propri membri, il vicepresidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
- j) a svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori in carica, oppure dall'Organo di Controllo.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito con raccomandata A.R., o posta elettronica certificata o con lettera consegnata brevi manu, accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

In carenza di formalità di convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo; in tal caso ogni partecipante può opporsi alla trattazione di materie su cui ritenga di non essere sufficientemente informato.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente.

Il Consiglio nomina, di volta in volta o in via continuativa, un Segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, ove non sia presente nell'organico della Fondazione il Direttore Amministrativo, cui compete la funzione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che ciascuno dei partecipanti possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successivo comma, devono risultare dai verbali redatti dal Segretario, trascritti in apposito registro, firmati da chi presiede e dal Segretario stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o ad un Comitato esecutivo composto da tre membri, o a dipendenti della Fondazione, determinando i limiti della delega. L'esercizio dei poteri delegati deve essere oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, con periodicità non eccedente i sei mesi.

Per i consiglieri investiti di particolari deleghe può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un eventuale compenso nei limiti del budget di funzionamento determinato in sede di bilancio di previsione.

Il Consiglio può inoltre conferire poteri di rappresentanza e di firma ad amministratori e dipendenti della Fondazione.

### **ARTICOLO 13 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di

Amministrazione è nominato dall'assemblea dei Fondatori, dura in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione e adotta, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone informativa al Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, e, in subordine, dal Consigliere anziano. Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio e, in caso di parità, il più anziano di età.

#### **ARTICOLO 14 - Organo di controllo e revisione annuale dei conti**

L'assemblea della Fondazione nomina, quale organo di controllo il Sindaco unico, che può svolgere anche la revisione legale dei conti, e che funziona a norma di legge.

L'assemblea dei fondatori può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale).

Gli articoli successivi relativi al Sindaco unico, si applicano in quanto compatibili anche al Collegio Sindacale.

#### **ARTICOLO 15 - Composizione, durata, competenze e doveri dell'Organo di controllo**

Il Sindaco deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei fondatori di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Sindaco è rieleggibile.

Qualora l'assemblea preveda l'Organo Collegiale (Collegio Sindacale) la designazione di uno dei sindaci effettivi spetta alla Regione Emilia Romagna.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita altresì la revisione legale dei conti.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c. e la normativa in materia di revisione legale dei conti qualora il Sindaco unico eserciti la revisione.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei fondatori, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il compenso del Sindaco è determinato dai fondatori all'atto della

nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

#### **ARTICOLO 16 - Revisore legale dei conti**

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la fondazione nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale dei conti o anche da una società di revisione.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

In tema di requisiti e di compiti del revisore legale, si applica la normativa vigente.

L'incarico può essere revocato con decisione dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 17 - Clausola Arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo statuto o in dipendenza dei rapporti tra i Partecipanti o tra essi e la Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione, i liquidatori o i revisori, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la Fondazione.

L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

#### **ARTICOLO 18 - Revoca dei membri degli organi**

Oltre a quanto previsto dall'articolo 25 del Codice Civile, in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempimenti da parte dei membri degli Organi della Fondazione, i Fondatori provvedono alla revoca degli stessi.

#### **ARTICOLO 19 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio che residua dal pagamento dei debiti verrà devoluto gratuitamente, con deliberazione dei Fondatori promotori sottoposta all'approvazione della competente autorità tutoria, in via prioritaria ai soggetti partecipanti che svolgono attività attinenti alle finalità istituzionali della Fondazione.

Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea dei Fondatori promotori provvede anche alla nomina del liquidatore.

#### **ARTICOLO 20 - Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.